REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silico-manganese della sottovoce tariffaria 73.02 D la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire, a decorrere dal 1969, un contingente tariffario comunitario di 50.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio doganale ; che bisogna quindi aprire, il 1°gennaio 1972, il contingente tariffario comunitario di cui trattasi ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuativo di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente medesimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi innanzi enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dai paesi terzi, alle percentuali indicate in appresso ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia ancora modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

	1968	1969	1970	Percentuale media reale per gli anni 1968–1970
Germania	74,712	70,27	74,37	72,41
Benelux	12,680	13,32	9,84	12,05
Francia	0,689	1,21	0,28	0,70
Italia	11,919	15,20	15,51	14,84

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silico-manganese durante il 1972, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	87,3 %
Benelux	8,7 %
Francia	0,2 %
Italia	3,8 % ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente

tariffario comunitario a un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 94 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, è necessario che tale Stato ne faccia rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D è totalmente sospeso entro il limiti di un contingente tariffario comunitario di 50.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 47.000 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, ammontano a :

Germania	41.000 tonnellate
Benelux	4.100 tonnellate
Francia	100 tonnellate
Italia	1.800 tonnellate.

2. La seconda parte di 3.000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro – quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 – ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva – se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 – venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 2,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1972, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della propria aliquota iniziale versata alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, non oltre il 15 ottobre 1972, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione alle loro aliquote man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI